

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2019

A cura di d. Bruno Bordignon

**597/19 Concorso scuola, due strade diverse per i supplenti di statali e paritarie**  
([corriere.it](http://corriere.it) - di Valentina Santarpia)

*La lettura del decreto scuola e le differenze tra precari. Chi ha prestato servizio nelle statali potrà essere assunto, e farà una prova analoga ma distinta da chi potrà solo abilitarsi, perché ha insegnato nelle paritarie o nei percorsi di formazione professionale (e dovrà pagarsi i crediti formativi)*

### **Prova «analoga» ma «distinta»**

Ci saranno due procedure distinte per il concorso straordinario tra chi ha insegnato nelle statali e chi ha invece prestato servizio nelle paritarie ovvero nei percorsi di istruzione o formazione professionale: è una delle novità che emerge dalla lettura del decreto scuola, il cui testo, dopo l'approvazione di martedì scorso alla Camera, è finalmente disponibile. La differenza sostanziale è che la prima permette agli insegnanti di essere assunti in ruolo, rientrando naturalmente nei primi 24 mila posti e ottenendo il punteggio minimo di 7/10; mentre la seconda consente di ottenere l'abilitazione per insegnare nelle secondarie. La prova sarà analoga a quella prevista per il reclutamento, ma sarà distinta. Potranno sostenerla quelli che hanno svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, presso scuole statali, scuole paritarie, ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale. A parteciparvi potranno essere anche quelli che già insegnano ma che intendono appunto abilitarsi per un'altra classe di concorso rispetto a quella per cui insegnano. Quando si parla di tre anni, si intende compreso l'anno in servizio. Ma come sarà l'esame? Una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova – che riguarda il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nel 2016 10 – si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente. Un'altra grande differenza è che mentre i 24 mila assunti potranno conseguire i 24 crediti formativi a carico dello Stato (il costo è di circa 4 mila euro), per gli abilitanti i crediti sono a carico proprio. Un altro elemento importante riguarda i tempi di assunzione, che potranno essere anche lunghi per i 24 mila: benché infatti la procedura straordinaria sia bandita solo per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili, si stabilisce sin da subito che, ove occorra, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, fino all'esaurimento della graduatoria.